

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede remissione in termini per diversi istituti deflattivi

Sulle rate il fisco riapre la porta

Decadenza non ancora contestata, si versa senza sanzioni

DI DULIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Ampia remissione in termini per i mancati versamenti degli istituti deflattivi del contenzioso e per la conciliazione. Chi non ha versato rate dovute e che sono scadute alla data del 31 dicembre 2022 potrà farlo senza sanzioni, questo a condizione che la decadenza non sia ancora stata contestata. L'art. 45 del ddl contenente la manovra di bilancio per il 2023 presentato in Parlamento disciplina, coerentemente con altri istituti, la possibilità di remissione in termini per i contribuenti che non hanno effettuato pagamenti rateizzati derivanti dai diversi istituti deflattivi previsti dall'ordinamento. La norma si rivolge, infatti, a quei contribuenti che hanno, alla data del 31 dicembre 2022, pagamenti in corso per effetto di procedure di reclamo, accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento ovvero conciliazione giudiziale. In buona sostanza, nel momento in cui alla data del 1° gennaio 2023, una rata diversa dalla prima prevista dal piano rateale dei diversi istituti non è stata versata precedentemente, potrà essere effettuata la sanatoria pagando quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 (ovvero in un massimo di venti rate trimestrali) senza alcuna maggiorazione e dunque pagando integralmente la sola imposta. Di fatto viene dunque sterilizzata completamente la disposizione contenuta nell'art. 15 ter del dpr 602/73 in virtù della quale, nelle ipotesi delineate dalla legge, il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima comporta di fatto la decadenza dell'efficacia degli istituti

in questione se non sanato entro il termine di pagamento della rata successiva mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Nel caso della legge di bilancio per il 2023 la condizione richiesta è che detta decadenza, pur verificatasi in "astratto" non sia ancora stata contestata dall'amministrazione finanziaria. Peraltro, in modo ovvio, la norma prevede che in caso di mancata sanatoria, sarà effettuata l'iscrizione a ruolo delle somme dovute intendendosi per tali le residue imposte, interessi e sanzioni, queste ultime nella misura del 30 per cento come previsto dall'art. 13 del dlgs 471/97. In questa ipotesi, la cartella esattoriale deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto. Questa disposizione costituisce dunque una sorta di norma di chiusura rispetto alle varie ipotesi di cui è disseminata la manovra per il 2023 in relazione ad un unico obiettivo che è quello di consentire, il più possibile, la composizione "bonaria" dei debiti fiscali pendenti mediante, alternativamente, la richiesta delle sole imposte ovvero l'applicazione di sanzioni ridottissime. In questo contesto, vi è da immaginare che qualcosa potrebbe essere ulteriormente corretto anche per porre rimedio a quello che appare essere, nella sostanza, una mera dimenticanza od un mancato coordinamento delle diverse disposizioni in corso di perfezionamento nel momento in cui, ad esempio, si confronta il testo della norma con la relazione di accompagnamento al ddl. Un esempio potrebbe essere il contenuto di quanto previsto dall'art. 38 del ddl che disci-

plina la definizione agevolata degli avvisi bonari con la sanzione del 3 per cento. Il comma 3 di detta norma parla, in relazione alle comunicazioni di irregolarità ex art. 36 bis del dpr 600 del 1973 e 54 bis del dpr 633 del 1972, di rateazione in corso alla data del 1 gennaio 2023 senza specificare, ad esempio, se alla medesima data sia o meno intervenuta decadenza già contestata. Leggendo la relazione di accompagnamento al ddl viene evidenziato come la rateazione sia ancora in corso di validità e dunque non siano intervenute le condizioni prima esaminate previste dall'art. 15 ter del dpr 602 del 1973. Ecco dunque che, in questo confronto, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto agli atti sanabili ed ai comportamenti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Sarebbe dunque auspicabile che, anche in relazione agli avvisi bonari, la lettura della norma fosse ancorata alla possibilità di sanare una decadenza in astratto già intervenuta e non ancora contestata analogamente a quanto previsto dall'art. 45. Posto che, il solo dato letterale della norma potrebbe condurre a questa soluzione. Va inoltre segnalato come nel complessivo "pacchetto" di misure contenute nel ddl appare mancare completamente ogni riferimento alle comunicazioni di irregolarità disciplinate dall'art. 36 ter del dpr n. 600 del 1973 che, dunque, potranno essere oggetto di una sanatoria solo nel momento in cui, in ipotesi, siano divenuti carichi iscritti a ruolo con possibilità conseguente di "rottamazione" nei termini previsti dalla stessa manovra per il 2023.

—© Riproduzione riservata—

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1752

